

REGOLAMENTO (CEE) N. 3405/92 DELLA COMMISSIONE**del 26 novembre 1992****che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2069/92⁽²⁾ in particolare l'articolo 10,considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 456/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3098/92⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 456/92 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 59.⁽³⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 37.⁽⁴⁾ GU n. L 311 del 28. 10. 1992, pag. 32.